



MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE

DIVISIONE I

Capitolato d'oneri relativo all'espletamento di attività di supporto al Comitato per i minori stranieri (accolti e non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano) .

QUADRO DI RIFERIMENTO

L'ordinamento giuridico italiano, in conformità alle previsioni della convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n.176, ha assicurato la piena tutela a tutti i minori stranieri che fanno ingresso nel territorio dello Stato italiano, attraverso l'istituzione, prevista dall'art.33 del D.L.vo 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, del Comitato per i minori stranieri, i cui compiti, relativamente ai minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e ai minori stranieri accolti temporaneamente in Italia, sono specificamente regolamentati nel successivo D.P.C.M. 5.12.1999, n.535.

La consistente presenza (attualmente stimabile in circa 7.000 unità) di minori stranieri non accompagnati sul territorio italiano rappresenta un aspetto specifico del fenomeno migratorio. Negli ultimi decenni, infatti, la situazione dei flussi migratori si è modificata e l'Italia è diventata un paese non più di transito ma d'immigrazione anche per i minori non accompagnati. In più si può notare come nel corso di tale decennio il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, non solo è rimasto costante, ma si è nel tempo modificato e negli ultimi due anni è stato sempre più caratterizzato da un aumento significativo della presenza di minori provenienti da paesi, in particolare da Egitto, Palestina, Iraq, Afghanistan, diversi da quelli di tradizionale provenienza (Albania, Marocco).

Si tratta di minori quasi sempre non identificati, arrivati in Italia prevalentemente con i gruppi di immigrati sbarcati sulle coste meridionali, che si allontanano, facendo perdere le loro tracce, dopo una breve sosta nelle strutture di accoglienza. Questa nuova tipologia di minori presenti in Italia comporta sicuramente la modulazione e la conseguente individuazione di interventi idonei a dare una risposta alle fisiologiche mutazioni di caratteristiche del fenomeno. Allo stesso tempo, a livello europeo si registra una sempre maggiore attenzione anche alle problematiche che coinvolgono i minori in quanto specifici soggetti di diritto. D'altra parte l'impegno dello Stato italiano a tutelare il minore straniero non accompagnato nel suo superiore interesse, rappresentato prioritariamente dal diritto all'unità familiare, risponde ai principi enunciati sia dalla sopra menzionata convenzione sui diritti del fanciullo, che dalla Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1997 "sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi". L'attività realizzata dal Comitato con specifico riguardo ai minori non accompagnati ha permesso di attivare forme concrete di tutela,

sia attraverso un sistema di rete relativamente alle indagini familiari, sia mediante una procedura assistita di rimpatrio, con microprogetti ed attività di assistenza nei Paesi d'origine, con un coinvolgimento sempre maggiore sia degli Enti Locali, impegnati nell'accoglienza dei minori, che delle amministrazioni dei Paesi di provenienza dei minori, anche per attività di prevenzione all'emigrazione clandestina.

Riguardo alla seconda tipologia di minori stranieri (accolti), compito del Comitato per i Minori Stranieri è la gestione dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie: si tratta di un fenomeno che riguarda mediamente oltre 30.000 ingressi ogni anno, su tutto il territorio nazionale, di minori accolti presso associazioni e famiglie per soggiorni temporanei a scopo umanitario, che ha avuto origine dal mondo dell'associazionismo dopo il disastro ambientale di Chernobyl, e che, nel corso degli anni, ha avuto una significativa modificazione, ampliandosi anche ad altri Paesi. Attualmente i minori provengono soprattutto da Paesi quali la Bielorussia e l'Ucraina, ed entrano in Italia con programmi organizzati (ed approvati dal predetto dal Comitato) da circa 300 associazioni per un totale di circa 1500 progetti annui.

Negli ultimi anni attraverso l'elaborazione di specifiche linee guida l'attività del Comitato è stata finalizzata ad individuare norme certe e chiare che disciplinino il fenomeno, attraverso regole istituzionali precise che, oltre a svolgere una funzione di supporto e controllo alla iniziative solidaristiche, promuovano assunzioni di responsabilità da parte del mondo dell'associazionismo e della società civile.

E' infatti per venire incontro a tali esigenze che il Governo italiano e quello bielorusso, hanno sottoscritto in data 10 maggio 2007, un Accordo intergovernativo che contiene i principi e le disposizioni tecnico-operative che definiscono le finalità e i criteri per la gestione dei programmi a scopo solidaristico e di risanamento a titolo gratuito per i minori bielorusi, promossi da enti e associazioni italiane e approvati dal Comitato per i minori stranieri. In particolare si tratta di un accordo che, nel rispetto sia della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, sia della normativa italiana e bielorusa in materia, impegna i due paesi firmatari, i predetti enti e associazioni, nonché le famiglie ospitanti a salvaguardare i diritti dei minori bielorusi che fanno ingresso per soggiorni temporanei nel nostro paese e rafforza i rapporti di cooperazione in materia umanitaria tra Italia e Bielorussia.

Per garantire un approccio sempre più organico del fenomeno, sia dei minori stranieri non accompagnati che dei minori accolti, si rende necessario offrire un supporto operativo al Comitato per i minori stranieri nei due settori di intervento nell'espletamento delle procedure necessarie alla corretta istruttoria dei singoli casi.

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto le attività di seguito indicate che l'aggiudicatario dovrà effettuare a supporto del Comitato per i minori stranieri - ubicato presso la sede di questa Amministrazione, sita in Roma, via Fornoovo, n.8 – con specifico riferimento ai minori stranieri accolti e non accompagnati presenti in Italia.

1) Minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano:

a) censimento dei minori stranieri non accompagnati, attraverso la gestione e l'aggiornamento della banca dati informatizzata e dell'archivio cartaceo tenuti presso il Comitato;

- b) istruttoria documentale finalizzata alla promozione delle indagini volte all'individuazione dei familiari del minore straniero non accompagnato nel Paese d'origine del minore stesso o in Paesi terzi;
- c) supporto all'istruttoria funzionale all'adozione dei provvedimenti di competenza del Comitato nei confronti del minore straniero non accompagnato (rimpatrio assistito ovvero parere per il rilascio del permesso per integrazione minore);
- d) attività di cooperazione e raccordo con le altre PP.AA. interessate (Questure, Tribunali per i minorenni, Enti locali).

2) Minori stranieri accolti temporaneamente nel territorio dello Stato italiano:

- a) istruttoria sui singoli progetti di accoglienza temporanea dei minori stranieri;
- b) gestione ed aggiornamento dell'archivio cartaceo ed informatizzato sui singoli progetti presentati;
- c) gestione ed aggiornamento della banca dati informatizzata su base nominativa dei minori accolti;
- d) realizzazione di una banca dati degli enti e associazioni proponenti i programmi solidaristici di accoglienza, contenente sia le informazioni relative alle caratteristiche degli stessi enti e associazioni (ragione sociale, ubicazione, referenti esteri utilizzati, referenti del progetto), sia quelle relative alle attività effettuate (progetti di accoglienza presentati, anni di attività, interventi effettuati nei paesi di origine dei minori);
- e) monitoraggio sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri accolti.

Le attività sopra indicate dovranno essere svolte da un gruppo di lavoro composto – nel rispetto del principio delle pari opportunità - da almeno n. 15 persone, per un impiego complessivo, per l'intera durata del servizio indicata al successivo art. 6, di almeno 2.800 giornate/uomo. I componenti il predetto gruppo di lavoro dovranno essere in possesso dei profili professionali di seguito indicati:

- 1 unità, con funzioni di coordinamento del servizio, che costituisca un referente unico per l'amministrazione aggiudicatrice in ordine ad ogni aspetto del rapporto contrattuale, che abbia maturato un'esperienza almeno quinquennale nel settore dei minori stranieri;
- 8 esperti in gestione banca dati, sia informatica che cartacea, di cui due unità con esperienza almeno triennale;
- 2 mediatori culturali, con esperienza almeno triennale nel settore dei minori stranieri e con approfondita conoscenza della normativa in materia di immigrazione e, in particolare, delle disposizioni in materia di minori stranieri;
- 2 addetti alle relazioni con le PP.AA.;
- 2 esperti in analisi della documentazione, di cui uno in materia di minori non accompagnati e uno nel settore dei minori accolti, con esperienza almeno triennale nel settore.

I componenti il gruppo di lavoro, diversi dal coordinatore del servizio, dovranno essere in grado di utilizzare i programmi Word, Excel e Access.

Le attività sopra indicate dovranno essere rese dall'aggiudicatario in stretto raccordo con il Comitato per i minori stranieri, nel rispetto delle direttive da quest'ultimo impartite.

Entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine finale di durata del servizio, indicata al successivo art. 4, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare un rapporto finale recante, tra l'altro, oltre all'analisi dell'attività svolta dal Comitato per i

Minori Stranieri nel periodo di vigenza del contratto, la stima delle presenze articolate sulla registrazione degli aspetti anagrafici dei minori stranieri, le aree geografiche di provenienza e l'andamento cronologico dei flussi, la tipologia dei provvedimenti adottati dal Comitato medesimo, la tipologia dei soggetti proponenti i programmi solidaristici di accoglienza temporanea e la loro collocazione geografica, nonché le risultanze del monitoraggio sulle modalità di soggiorno.

Art. 2 – CORRISPETTIVO ECONOMICO

Il costo massimo complessivo del servizio non potrà superare € 490.000,00 (quattrocentovantamilaeuro/00), oltre IVA.

L'importo offerto dall'aggiudicatario – uguale o inferiore al corrispettivo a base d'asta sopra indicato, non essendo ammesse offerte in aumento – resterà invariato per tutta la durata del servizio.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'art.11 del R.D. 8.11.1923, n.2440 e all'art. 120 del R.D. 23.5.1924, n.827, fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

Art. 3 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno eseguiti, a cadenza bimestrale posticipata, dietro presentazione di regolare fattura, previa attestazione, da parte del funzionario incaricato dall'amministrazione appaltante, della regolare esecuzione del servizio. La predetta fattura dovrà essere accompagnata dalla rendicontazione delle spese sostenute nel periodo di riferimento che dovranno essere consuntivate in apposito documento di stato avanzamento lavori (SAL).

Entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine finale di durata del servizio, indicata al successivo art. 4, l'affidatario dovrà presentare, unitamente alla fattura relativa al saldo del corrispettivo, il rapporto finale indicato al precedente art. 1.

Art. 4 – DURATA DEL SERVIZIO

Le attività oggetto del servizio avranno la durata di 10 mesi a decorrere dalla comunicazione di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di avvalersi del disposto dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.L.vo n. 163/2006, per una durata non superiore a 10 mesi e per un importo non superiore al corrispettivo aggiudicato.

Tale facoltà potrà essere esercitata in assenza di gravi inadempienze o violazioni degli obblighi assunti da parte dell'aggiudicatario dell'appalto, permanendo la capacità tecnica ed economica dello stesso.

Art. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni che saranno assunte in sede contrattuale, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'affidatario dovrà costituire un deposito cauzionale nella misura del 10% del corrispettivo contrattuale, al netto dell'IVA, mediante fideiussione rilasciata da parte di un istituto bancario o da parte di un intermediario finanziario non bancario iscritto negli elenchi previsti dal D.L.vo 385/1993, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

Art. 6 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI, DEGLI ELABORATI E DEI DATI

Tutti i prodotti realizzati, inclusi i dati, gli elaborati, la documentazione, i flussi procedurali e organizzativi sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione procedente.

Art. 7 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura le associazioni e gli enti che risultano iscritti, alla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, alla prima sezione del registro di cui all' art. 52 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.

La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere presentata, pena l'esclusione, a mano o a mezzo posta, entro le ore 13 00 del 26/11/2007 al seguente indirizzo:

Ministero della Solidarietà Sociale

Direzione Generale dell'Immigrazione

Divisione I[^]

Via Forno 8 – Pal. C, IV Piano, Stanza 405, 00192 ROMA.

La domanda, redatta in conformità al modello allegato al presente capitolato (allegato 1), dovrà pervenire, pena l'esclusione, in una busta, chiusa e sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e dell'amministrazione appaltante, la dicitura: **“Domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento di attività di supporto al Comitato per i minori stranieri (accolti e non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano)”**.

Il plico di cui al punto precedente dovrà contenere, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000), dal legale rappresentante in ordine all'iscrizione dell'ente alla prima sezione del registro di cui agli artt. 52 e ss. del D.P.R. 31.8.1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) autocertificazione avente per oggetto il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti del presente appalto;
- d) dichiarazione del legale rappresentante circa l'insussistenza, nei confronti propri e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art.10 della L. 31.5.1965, n.575, corredata da un elenco contenente le generalità complete dei componenti dei succitati organi;
- e) dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. n. 68/1999. Nel caso di partecipanti non soggetti a tale obbligo, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la non soggezione agli obblighi di cui alla legge citata, con indicazione esplicita della motivazione;
- f) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante che attesti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.L.vo n. 163/2006;
- g) in caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi non ancora costituito, dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti dei singoli prestatori dalla quale risulti l'intenzione di costituirsi in raggruppamento temporaneo di prestatori di servizio, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 163/2006, nonché l'indicazione dell'ente capogruppo;

- h) idonee referenze bancarie rilasciate da primario istituto di credito attestanti la capacità finanziaria ed economica;
- i) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi;
- j) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, o dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per i partecipanti residenti in Italia, attestante il fatturato globale (o comunque il corrispondente dato di bilancio nel caso di ente non soggetto a fatturazione) negli esercizi 2004,2005,2006, il quale non potrà essere inferiore ad € 1.500.000,00, IVA esclusa, nonché l'importo relativo ai servizi forniti, nel medesimo periodo, in materia di integrazione sociale degli immigrati, con specifico riferimento ai minori stranieri, che non potrà essere inferiore ad € 900.000,00 IVA esclusa. Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, il livello di fatturato potrà essere raggiunto dalla somma di fatturato ottenuta dall'insieme dei soggetti partecipanti;
- k) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, recante l'elenco dei principali servizi prestati nei confronti delle pubbliche amministrazioni negli anni 2004, 2005, 2006, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;
- l) attestazione sulla composizione della struttura organizzativa e operativa del proponente.
- m) documento attestante l'avvenuto deposito della cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo base di cui al precedente art.2, al netto di IVA, da prestarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa che dovrà coprire il periodo di validità di 180 giorni e prevedere espressamente il beneficio della preventiva escussione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, la documentazione di cui ai punti da a) a l) dovrà essere presentata da ogni componente il raggruppamento. La documentazione di cui al punto m) deve essere fornita solo dall'ente capofila del raggruppamento.

Ogni proponente e ogni raggruppamento potrà presentare un'offerta soltanto. Nel caso in cui risultino più offerte presentate dal medesimo soggetto, da sé solo o in raggruppamento, tutte tali offerte saranno escluse dalla procedura.

Art. 8 – MODALITÀ DI APERTURA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

L'esame delle domande di partecipazione sarà effettuata da un'apposita commissione nominata con decreto del Direttore Generale dell'Immigrazione.

I lavori della commissione avranno inizio il giorno 28.11.2007 alle ore 10,30, all'indirizzo di cui al precedente art. 7, comma 2.

La commissione procederà in seduta pubblica all'apertura delle buste ed alla verifica della documentazione ivi contenuta: all'apertura potrà presenziare un rappresentante per ciascun partecipante, munito dell'originale di apposita delega scritta rilasciata dal legale rappresentante del soggetto partecipante.

All'esito dei lavori, la commissione comunicherà all'amministrazione appaltante i partecipanti ritenuti idonei, sulla base delle condizioni e dei requisiti di cui al precedente art.7, a formulare l'offerta tecnica ed economica.

Art. 9 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’amministrazione appaltante procederà alla trasmissione della lettera d’invito nei confronti dei partecipanti che abbiano soddisfatto le condizioni ed i requisiti fissati al precedente art. 7.

L’offerta e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro il termine previsto nella lettera di invito ed esclusivamente all’indirizzo indicato nella medesima.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite prima.

L’offerta dovrà pervenire in un unico plico, chiuso e sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e dell’amministrazione appaltante, la dicitura **“Offerta per l’affidamento di attività di supporto al Comitato per i minori stranieri (accolti e non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano)”**.

Il plico di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e dell’Amministrazione appaltante, e la dicitura rispettivamente:

- BUSTA A – Documentazione
- BUSTA B – Offerta tecnica
- BUSTA C – Offerta economica

I contenuti delle predette buste, pena l’esclusione, sono i seguenti:

Busta A – Documentazione

La Busta A, riportante la dicitura **“Busta A – Documentazione”**, deve contenere:

1. Lo schema di contratto, allegato alla lettera di invito, debitamente siglato a margine di ogni pagina e sottoscritto per esteso ed in modo leggibile in calce all’ultima pagina dal legale rappresentante;

2. Il presente capitolato d’oneri, parimenti allegato alla lettera di invito, debitamente siglato a margine di ogni pagina e sottoscritto per esteso ed in modo leggibile in calce all’ultima pagina dal legale rappresentante.

In caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, la sigla e la firma devono essere rese dai legali rappresentanti dei singoli componenti il costituendo raggruppamento.

Busta B – Offerta tecnica

La Busta B, riportante la dicitura **“Busta B – Offerta tecnica”**, deve contenere, in triplice originale:

- Il progetto tecnico con la descrizione delle attività previste ed il dettaglio di tutto quanto richiesto nel presente capitolato, delle caratteristiche e delle modalità di erogazione dei servizi richiesti, degli aspetti organizzativi e temporali e di ogni altro elemento che il concorrente ritenga utile per consentire un’appropriata valutazione dell’offerta. In caso di costituendo raggruppamento, il progetto dovrà specificare le parti del servizio che ciascun componente sarà chiamato a svolgere.

- Un documento contenente i nomi e le qualifiche professionali dei componenti il gruppo di lavoro di cui al precedente art. 2 con allegati i relativi curricula sottoscritti dagli interessati.

Il progetto deve essere siglato in ogni pagina e sottoscritto all'ultima pagina con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante. Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, le sigle e la firma devono essere rese dai legali rappresentanti dei singoli componenti il costituendo raggruppamento.

Saranno escluse dalla gara le offerte presentate per una sola parte degli interventi richiesti.

Busta C – Offerta economica

La Busta C, riportante la dicitura “Busta C – Offerta economica”, deve contenere:

1. il prezzo globale offerto, espresso in cifre ed in lettere, al netto dell'IVA;
2. il piano finanziario dei costi, redatto in conformità dell'allegata tabella (all.2).
3. il numero di conto corrente, il codice ABI e CAB sul quale effettuare il pagamento del corrispettivo contrattuale da parte dell'Amministrazione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, devono essere specificate, altresì, le quote parti di competenza di ciascun componente il raggruppamento.

L'offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'ente. Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, le sigle e la firma devono essere rese dai legali rappresentanti dei singoli componenti il costituendo raggruppamento.

Ai fini dell'ammissibilità dei costi, si fa richiamo, in via analogica, alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/2003, pubblicata sulla G.U. n. 310 del 30.12.2003.

Art. 10 – MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE

La valutazione delle offerte verrà affidata ad una commissione nominata con decreto del Direttore Generale dell'Immigrazione.

Le offerte tecniche saranno valutate in una o più sedute riservate.

L'apertura delle buste contenenti le offerte economiche sarà effettuata in seduta pubblica, presso l'indirizzo di cui al precedente art.7, comma 2, nella data che sarà comunicata per iscritto dall'amministrazione appaltante: all'apertura potrà presenziare un rappresentante per ciascun offerente, munito dell'originale di apposita delega scritta rilasciata dal legale rappresentante del soggetto partecipante.

Art. 11 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo 12 marzo 2007 n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, in base ai parametri della seguente tabella:

A – Offerta tecnica	Punti 40
B – Prezzo complessivo	Punti 20

La valutazione dell'offerta tecnica farà riferimento ai seguenti elementi e punteggi:

- qualità complessiva dell'offerta tecnica, intesa come completezza e rispondenza della stessa ai contenuti del presente capitolato nonché al contesto normativo – procedurale di riferimento max 10 punti;
- valore aggiunto rispetto allo standard minimo richiesto max 5 punti;
- congruenza dell'approccio metodologico e coerenza interna dell'offerta max 10 punti;
- traducibilità operativa per l'amministrazione committente max 5 punti;
- esperienza dei componenti il gruppo di lavoro max 5 punti;
- modalità di raccordo con il Comitato per i minori stranieri max 5 punti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio riferito al prezzo complessivo offerto sarà applicata la seguente formula:

$$Pa = (Pb/P) * Pm$$

Pa è il punteggio assegnato ad ogni offerta economica

Pb è il prezzo dell'offerta più bassa

P è il prezzo dell'offerta in esame

Pm è il massimo punteggio pari a 20.

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.

Il servizio potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, qualora ritenuta soddisfattiva delle condizioni di cui al presente capitolato.

Art. 12 – VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta è valida per almeno 120 giorni naturali consecutivi a decorrere dal giorno fissato per la scadenza del tempo utile per la presentazione dell'offerta.

Art. 13 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto di sub-appaltare ad altri enti parti anche specifiche del servizio. E' fatto altresì divieto di cedere, in tutto o in parte, il contratto stipulato con l'amministrazione appaltante.

Art. 14 – NORME SULLA RISERVATEZZA

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta saranno utilizzati dall'Amministrazione appaltante esclusivamente ai fini della partecipazione alla gara e della scelta dell'affidatario, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Con l'invio delle offerte, i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

L'affidatario si impegna ad osservare la piena riservatezza sulle informazioni tecniche ed amministrative, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalle amministrazioni e/o da soggetti terzi, sulle attività oggetto della prestazione e sui risultati della valutazione.

Art. 15 – PENALITÀ E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO

In considerazione della particolare natura del servizio oggetto del presente capitolato, il mancato rispetto delle direttive, richieste o indicazioni dell'Amministrazione, anche per la difformità dei tempi e modi di esecuzione delle stesse, costituisce inadempimento dell'affidatario; in tali casi, l'Amministrazione potrà, salvo comunque ogni diritto all'ulteriore risarcimento dei danni:

1. in caso di ritardo o inadempimento totale, ovvero di adempimento parziale o inesatto nell'esecuzione della prestazione richiesta, qualora l'affidatario non adempia entro cinque giorni lavorativi dalla contestazione formale da parte dell'Amministrazione, applicare una penale pari all' 1% del corrispettivo netto contrattuale al giorno;

2. qualora tale ritardo o inadempimento si protragga per oltre trenta giorni lavorativi dalla data della contestazione formale da parte dell'Amministrazione, senza che l'affidatario abbia adempiuto alla prestazione, l'Amministrazione medesima potrà risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non applicare dette penali ove il soggetto affidatario dimostri che il ritardo o l'inadempimento è stato determinato da causa al medesimo non imputabile.

Il venir meno, a seguito dell'affidamento, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti dal presente capitolato, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell'Amministrazione.

Art. 16 – COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa alla presente procedura deve essere effettuata per iscritto e consegnata a mano o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata via fax, oppure tramite e-mail, al seguente indirizzo, citando nella comunicazione il seguente riferimento:

“Affidamento di attività di supporto al Comitato per i minori stranieri (accolti e non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano).”

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE DIVISIONE I^

VIA FORNOVO, 8 00192 - ROMA

TEL. 06/3674780

FAX: 06/36754769

dgimmigrazione@solidarietasociale.gov.it

Art. 17 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie giudiziali ed extragiudiziali che dovessero insorgere in relazione al contratto, non risolvibili previo tentativo di componimento bonario, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il dr. **Alessandro Lombardi**, dirigente della Divisione I^ della Direzione Generale dell'Immigrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe SILVERI

